



Comune di Banchette

Città Metropolitana di Torino

Regolamento per l'accesso all'area di sgambamento per cani

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 01.07.2024

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico.

Può usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani, purché iscritti all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento;
2. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Attualmente l'area di sgambamento del Comune di Banchette è situata in Via Circonvallazione; il presente Regolamento si applicherà a tutte le aree che eventualmente si dovessero individuare sul territorio di Banchette con la stessa finalità.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata;
- 2) cancelletto pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 5) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba.

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica;
2. Ogni responsabilità civile e penale dell'operato del cane, sia per quanto avviene all'interno dell'area, sia in caso di fuga del cane dal recinto, anche a seguito di danneggiamento della rete, risulta a carico dei proprietari/conduttori;
3. E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali, o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso;
4. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia;
5. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio, ed eventualmente di idonea museruola, e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
6. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo;
7. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani un solo cane per volta;
8. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche, tipo pet therapy, o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog;
9. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati, ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare;
10. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti;
11. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
12. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
13. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
- c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane.

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali, previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.